

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_TD_C	Rel. 11
	FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT CAMPAGNA LIQUIDITA'	Aggiornato al:	1° luglio 2025
		Fine esercizio:	

Il prodotto "Time Deposit Campagna Liquidità" è dedicato alla sola clientela dei consumatori.

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**  
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**  
 Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**  
 Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)  
 E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)  
 Codice ABI: **03124**  
 Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**  
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca  
 Numero REA: **n. 1458105**  
 Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE BANCA

Nome e Cognome / Ragione Sociale:  
 Sede:  
 Telefono e E-mail:  
 Iscrizione ad Albi o elenchi:  
 Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenchi:  
 Qualifica:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma del cliente)

## CHE COS'È IL TIME DEPOSIT

Il "Time Deposit" (Conto Deposito) si configura come un'operazione di deposito da parte del Cliente di una somma che rimane vincolata, a favore della Banca, sino alla scadenza concordata e che produce interessi a favore del Cliente stesso, al tasso e con le modalità pattuite fino alla scadenza del vincolo.

Il Time Deposit si realizza mediante l'accensione di un conto corrente intestato al Cliente dedicato esclusivamente a questa operazione. Alla scadenza del termine stabilito, la Banca restituirà al Cliente il capitale e gli interessi maturati, al netto delle eventuali spese/commissioni dovute.

Elemento essenziale è la presenza di un Conto Ordinario presso la stessa filiale, sul quale il Cliente autorizza la Banca a contabilizzare un addebito pari all'importo destinato al Conto Deposito, ove sarà accreditata la somma. Giunto il termine pattuito, il saldo del Time Deposit, comprensivo degli interessi maturati, sarà accreditato sul Conto Ordinario, tale operazione consentirà l'estinzione del Conto Deposito. Se il Cliente ha necessità di utilizzare la somma vincolata prima del termine stabilito, sul capitale versato sarà applicato, in sede di estinzione, un tasso penalizzato.

Unica modalità per il conferimento delle somme, destinate al Time Deposit, è l'addebito del Conto Ordinario.

L'eventuale l'estinzione del Conto Ordinario, per qualunque motivo, comporta l'automatica estinzione del Time Deposit.

### Principali rischi:

Il rischio principale è il *rischio di controparte*, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" che assicura ai clienti una copertura fino a € 100.000,00. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_TD_C	Rel. 11
	FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT CAMPAGNA LIQUIDITA'	Aggiornato al:	1° luglio 2025
		Fine esercizio:	

## CHE COS'È IL TIME DEPOSIT CAMPAGNA LIQUIDITA'

Il "Time Deposit Campagna Liquidità" è una campagna promozionale avente l'obiettivo di acquisire nuova liquidità.

Il "Time Deposit Campagna Liquidità" è sottoscrivibile mediante il deposito di somme di denaro che abbiano aumentato la liquidità della Banca negli ultimi tre mesi mediante bonifici bancari, versamenti di assegni bancari e circolari, accrediti di stipendio e pensione, accreditati su conti correnti aventi la medesima intestazione.

In assenza delle suddette condizioni di nuova liquidità, il Cliente interessato può richiedere alla Banca di sottoscrivere un prodotto di *Time Deposit* standard. Per maggiori informazioni si rimanda ai relativi Fogli informativi "Time Deposit" e "Time Deposit step up 60 mesi" pubblicati sul sito della Banca.

### Beneficiari (Clientela Target):

Il "Time Deposit Campagna Liquidità" offerto dalla Banca è destinato esclusivamente ai clienti consumatori.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca, nella misura minima se a favore del Cliente.

Durata del periodo d'investimento	<b>6 mesi</b>
Taglio minimo dell'investimento	<b>€ 5.000</b> – oltre per multipli di <b>€ 1.000</b> Importo Massimo <b>€ 100.000</b>
Tasso Creditore Annuo Nominale	<b>2,25%</b> al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente
Tipologia Tasso	<b>Tasso Fisso</b>
Divisore	<b>Giorni effettivi / 365</b>
Liquidazione Interessi Creditori	<b>Alla scadenza del vincolo</b>
Rimborso del Capitale e degli Interessi	<b>Alla scadenza del vincolo</b>
Penale per il rimborso anticipato	<b>€ 0,00</b>
Tasso Creditore Annuo Nominale in caso di rimborso anticipato	<b>0,10%</b> al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente
Rimborso anticipato dell'investimento	<b>Previsto a fronte di formale richiesta del cliente</b>
Prelevamento degli Interessi prima della scadenza	<b>Non consentito</b>
Prelevamenti parziali del capitale investito	<b>Non consentiti</b>
Spese per l'apertura delle operazioni	<b>€ 0,00</b>
Compenso per l'estinzione anticipata	<b>€ 0,00</b>
Valuta di addebito / accredito per giro fondi tra Conto Ordinario e Conto Deposito	<b>Data decorrenza / scadenza vincolo</b>
Imposta di Bollo sull'investimento	<b>Ai sensi di Legge pro tempore vigenti</b>

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_TD_C	Rel. 11
	FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT CAMPAGNA LIQUIDITA'	Aggiornato al:	1° luglio 2025
		Fine esercizio:	

ALTRO		
Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche <sup>(1)</sup>	Invio postale	On line <sup>(2)</sup>
	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,00</b>
Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche relative a modifiche unilaterali	Invio postale	On line <sup>(3)</sup>
	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,00</b>
Spese di produzione e invio altre comunicazioni <sup>(4)</sup>	Invio postale	On line <sup>1</sup>
	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,00</b>

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Il Cliente può decidere di chiedere le somme a vincolo in anticipo rispetto al termine di scadenza concordato alle seguenti condizioni:

- la richiesta di svincolo anticipato non può essere parziale ma deve riguardare l'intera somma depositata;
- la richiesta di svincolo anticipato deve essere comunicata alla Banca con un preavviso di almeno 31 giorni lavorativi, ferma restando la possibilità di concordare con la Banca un termine minore o maggiore a seconda della rilevanza dell'importo depositato di cui viene chiesto lo svincolo anticipato o di altre difficoltà tecniche;
- la Banca riaccredita l'importo sul Conto Ordinario con la valuta del giorno dell'operazione; in questo caso non verranno riconosciuti gli interessi concordati per il servizio, ma verrà calcolato e riconosciuto un interesse inferiore, precedentemente concordato con il Cliente.

Nel caso in cui il Cliente richieda il rimborso anticipato delle somme destinate al Time Deposit, la Banca si riserva la possibilità di applicare una penale, oltre al tasso creditore annuo in misura ridotta.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla scadenza del vincolo.

### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

<sup>1</sup> Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

<sup>2</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

<sup>3</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

<sup>4</sup> Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_TD_C	Rel. 11
	FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT CAMPAGNA LIQUIDITA'	Aggiornato al:	1° luglio 2025
		Fine esercizio:	

### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

### LEGENDA

<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Grande Impresa</b>	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
<b>Microimpresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
<b>Piccola e Media Impresa</b>	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
<b>Tasso annuo effettivo lordo</b>	Tasso annuo con liquidazione alla scadenza del vincolo o all'estinzione, al lordo delle ritenute fiscali.
<b>Tasso annuo effettivo netto</b>	Tasso annuo con liquidazione alla scadenza del vincolo o all'estinzione, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), al lordo delle ritenute fiscali.
<b>Valuta</b>	La data di riferimento utilizzata dalla Banca per il calcolo degli interessi applicati alle somme addebitate e/o accreditate su un conto.